

SILENE MULTISERVIZI SURL
Via S.P. PER IL PORTO, n. 1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PARCOMETRI**

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

Lì 28.4.2022

IL RUP

Dott. Pier Mario Muzzeddu

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E POSA IN OPERA
- ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI
- ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 6 - ANTICIPAZIONI
- ART. 7 – PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE
- ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
- ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI
- ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 23 - RISERVATEZZA
- ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 26 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
- ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 31 - FORO COMPETENTE
- ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO
- ART. 33 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

- ART. 34 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 35 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE STRUMENTAZIONI
- ART. 36 - PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
- ART. 37 - SOFTWARE CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE DELLE STRUMENTAZIONI
- ART. 38 – GARANZIA DEI PARCOMETRI
- ART. 39 - TEMPI DI INTERVENTO
- ART. 40 – PEZZI DI RICAMBIO
- ART. 41 – ELENCO ALLEGATI

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 30 parcometri, come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

La prestazione **principale** del presente appalto consiste nella fornitura di parcometri e relativi pezzi di ricambio.

Le prestazioni **secondarie** del presente appalto consistono nella posa in opera dei parcometri, ivi comprese opere in muratura.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E POSA IN OPERA

La fornitura e posa in opera di tutti i parcometri deve essere effettuata improrogabilmente nel periodo dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022; tale termine è da ritenere essenziale ed il mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto; trattandosi di contratto di fornitura con termini di brevissima durata non è ammessa la facoltà di procedere ad alcuna compensazione dei prezzi.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato nella prestazione di montaggio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento delle prestazioni.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti o rotture conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali incidenti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. Smaltire il materiale di risulta nelle attività di posa in opera in forza delle disposizioni vigenti;
- i. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

ART. 7 – PAGAMENTI – TEMPI DI PAGAMENTO

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita in un'unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione. Il pagamento delle prestazioni è effettuato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto sopra indicato al comma 1.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in

conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in avanti anche semplicemente "codice"), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno

determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti: fornitura dei parcometri e relativi pezzi di ricambio.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in un milione di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/16 e smi.

ART. 23 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato rispetto delle comunicazioni al DEC (per ogni inadempimento)	4 - 5	Euro 150,00
Accertato comportamento scorretto dei dipendenti della ditta (per ogni inadempimento)	4	Euro 130,00
Mancata comunicazione di subcontratti (per ogni inadempimento)	16	Euro 250,00
Mancata dotazione dei DPI al personale dipendente (per ogni inadempimento)	20	Euro 250,00
Mancata comunicazione alle autorità competenti di sinistri verificatisi nell'appalto (per ogni inadempimento)	20	Euro 180,00
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (per i primi 10 giorni) (per ogni inadempimento)	20	0,5 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (dall'11° giorno al 30° giorno) (per ogni inadempimento)	20	1 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Mancata indicazione del Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione	30	Euro 200,00
Mancato rispetto dei tempi di intervento in garanzia (per ogni inadempimento)	39	Euro 500,00
Qualsiasi altro inadempimento previsto nel capitolato		Euro 150,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale

della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancato rispetto dei tempi di consegna e posa installazione	2
Mancato rispetto nell'applicazione del CCNL ai dipendenti	4
Subappalto non autorizzato	16
Mancato rinnovo o presentazione del pagamento del premio della polizza RCT	19
Mancata dotazione dei DPI al personale dipendente (al terzo inadempimento)	20
Mancata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio	20

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 26 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi riportati nella lettera di invito.

ART. 33 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 27.4.2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: www.silenemultiservizi.it

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 34 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di n. 30 parcometri, con gestione controllo da remoto, integrato con i parcometri, compatibili con applicazioni ed App (a titolo indicativo ma non esaustivo Easypark) per Smartphone. Tutte le informazioni relative ai sistemi di controllo e gestione, le statistiche, gli eventi, le segnalazioni, dovranno essere centralizzate in un unico sistema informatico raggiungibile da browser o da applicazioni dedicate.

La ditta appaltatrice deve altresì effettuare a propria cura e spese il montaggio e installazione dei parcometri; nell'importo a base di gara è pertanto compresa sia la fornitura che il montaggio e installazione nonché qualsiasi materiale necessario a tale fine e lo smaltimento dei materiali da risulta.

ART. 35 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE STRUMENTAZIONI

35.1. PARCOMETRI

Il progetto prevede la fornitura l'installazione e la configurazione di numero 30 parcometri da installare in siti indicati dalla SILENE MULTISERVIZI SURL all'interno del territorio comunale di Santa Teresa Gallura.

35.1.1. OMOLOGAZIONE

I parcometri dovranno essere omologati in Italia, come previsto dalle normative vigenti (omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in accordo a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 92 n. 285, al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni- Circolare MLP 07.07.94 n. 2223). Nell'offerta tecnica dovranno essere descritte in maniera esaustiva e dettagliata le caratteristiche del modello offerto, di seguito una breve descrizione delle caratteristiche minime di massima:

- Conformi alla normativa europea UNI EN 12414.
- Contrassegnati dal marchio "CE".
- Conformi alla norma europea EN 14450 - Classificazione S2;
- Grado di protezione del rivestimento: indice di protezione minimo IP 54 rispetto delle norme CEI 114-1, vigenti come richiesto dal competente Ministero delle Infrastrutture.
- Resistenza agli urti: indice di protezione IK 9 in base alla norma EN 50102 vigente.
- Protezione dagli choc elettrici: conforme alla norma EN 60950.
- Compatibilità elettromagnetica conforme ai requisiti di legge vigenti in tutte le condizioni di funzionamento, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 di recepimento della direttiva 32/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE.
- Dimensione corrispondenti a quanto previsto dalla norma UNI EN 12414.
- Conformità alle norme 2002/95/CE e 2002/96/CE per la protezione dell'ambiente.

Le caratteristiche dovranno essere debitamente certificate con documenti di laboratori o di organi ufficiali che ne attestino la conformità alle norme.

35.1.2. STRUTTURA

I parcometri devono essere adatti per l'installazione sulle vie cittadine con un solido sistema di ancoraggio al suolo (nascosto alla vista dal piede della struttura) per qualsiasi tipo di pavimentazione, anche irregolare e devono avere una linea corpo che non preveda interruzioni o sporgenze significative, in particolare non devono essere presenti interruzioni nella sezione dei

dispositivi di interazione per il pagamento della sosta o nelle giunture delle porte tali da consentire appiglio mediante oggetti di scasso. La struttura dovrà essere in acciaio e di spessore adeguato a garantire adeguata resistenza ai tentativi di scasso, e comunque estremamente resistente agli agenti di ossidazione. Il sistema di alimentazione elettrica del tipo fotovoltaico (pannello solare), fatto salvo altre forme di alimentazione a richiesta, deve anch'esso essere parte integrante del corpo del parcometro ed allineato alle indicazioni sopra riportate. La vernice, prodotta con componenti a bassa tossicità, deve preservare la lamiera degli agenti atmosferici per almeno 5 anni e deve essere tale da limitare i danni provocati da vernici, pennarelli e collanti degli adesivi. I parcometri, nell'insieme, devono soddisfare le seguenti esigenze:

- Struttura compatta resistente agli atti di vandalismo e di frode
- Vano portamonete con accesso separato da quelli per la manutenzione
- Cassetta portavalori blindata (altamente resistente agli attacchi fisici e ai furti)
- Selettore delle monete motorizzato, compatto e autonomo protezione contro lo smontaggio;
- Protezione contro la sottrazione degli incassi e contro lo scassinamento;
- Protezione dei dati;
- Protezione contro vandalismi;
- Protezione contro le aggressioni ambientali.

35.1.3. ALIMENTAZIONE

I parcometri dovranno essere alimentati e resi funzionanti dai pannelli solari, integrati alla struttura del parcometro stesso (non su palo esterno). Per permettere il funzionamento del parcometro in condizione di insufficienza di energia solare, il parcometro dovrà essere dotato di sistema a batteria del tipo ricaricabile dal pannello solare. Il funzionamento a batteria dovrà avvenire in maniera automatica, senza interventi esterni. I parcometri devono essere alimentati con batteria ricaricabile, di piccole dimensioni, mediante pannello solare integrato alla struttura del parcometro stesso. La batteria deve essere ricaricabile anche separatamente dal parcometro, con appositi carica batterie alimentati a rete 220V.

L'apparecchio dovrà essere a basso consumo energetico. Il gruppo di alimentazione a batteria dovrà garantire il funzionamento del parcometro per almeno 10 (dieci) giorni con la media di nr. 200 (trecento) biglietti al giorno anche in caso di malfunzionamento del pannello solare.

35.1.4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'apparecchio dovrà prevedere la possibilità di pagamento con differenti mezzi, quali monete spicciole correnti (Euro), carte di credito e bancomat in modalità FastPay sia a chip che contactless. Il selettore di monete dovrà essere in grado di accettare i tagli di monete da 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi, 50 centesimi, 1 Euro, 2 Euro.

Dovrà, inoltre, essere possibile utilizzare eventuali tessere prepagate e borsellini elettronici.

35.1.5. DOTAZIONI

- Il parcometro dovrà avere tutti i componenti ed i sistemi che consentano il funzionamento, anche nel caso di alimentazione elettrica 220V, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Il parcometro dovrà essere del tipo a colonna suddiviso in più livelli o parti con le seguenti parti:

- o Parte superiore: deve essere predisposta e deve prevedere il pannello segnalatore con lettera "P" ben visibile ed il pannello solare integrato con il corpo macchina;

- o Cassa operativa: accessibile solo da personale della manutenzione e munito di chiavi dedicate, deve contenere tutti i dispositivi elettronici e meccanici per l'ottenimento dello scontrino di sosta, l'alimentazione, il selettore di moneta, la stampante termica e rotolo biglietti, lettore di

carte contactless abilitato alla lettura delle carte di credito e debito, senza digitazione del PIN e dotato di display integrato dedicato alla visualizzazione dei dati relativi alla transazione bancaria (visualizzazione dell'importo richiesto al sistema bancario, connessione con il sistema bancario, controllo della carta, risultato finale della transazione).;

o Cassaforte moneta: Conforme alla norma europea EN 14450 - Classificazione S2 ed eventuali certificazioni aggiuntive, accessibile solo da personale autorizzato e munito di chiavi dedicate non duplicabili e diverse da quelle per l'apertura della cassa operativa, deve essere di materiale antiforo e perfettamente inaccessibile dall'esterno e deve altresì impedire all'operatore addetto alla raccolta incassi di accedere al contenuto in moneta. Devono essere inoltre adottati opportuni accorgimenti atti ad impedire o rallentare l'estrazione della cassaforte nel caso venisse violato il vano contenente la stessa.

o Parte inferiore: dedicata al fissaggio al suolo mediante tirafondi e sistemi di sicurezza antismontaggio ed eventuale alloggiamento della batteria.

- Tutti i parcometri dovranno essere dotati di serrature di sicurezza con chiavi non riproducibili, inoltre dovranno avere le serrature esterne atte ad impedire l'introduzione di oggetti e corpi estranei.

- Frontalino: la grafica sul frontalino fisso deve indicare tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento e all'informazione relativa ad orari e tariffe applicate; pertanto, i pittogrammi, che devono essere resistenti ad agenti atmosferici ed atti vandalici, devono riportare chiaramente le modalità per il pagamento della sosta o altro titolo acquistabile al parcometro, con le monete, carte bancarie e la modalità per l'annullo dell'operazione di pagamento. Dovrà essere fornita una copia di scorta di ciascun adesivo presente sul parcometro per ogni parcometro.

- Tossicità e riciclo dei materiali: sarà valutata positivamente la fornitura di parcometri che permettano un riciclaggio elevato dei materiali (superiore al 75%).

- Unità locale di elaborazione: il parcometro dovrà poter lavorare sia in modo autonomo che in modo centralizzato. A tal fine la CPU dovrà dialogare con le periferiche del parcometro e con il server di centralizzazione remota, conservando tutte le informazioni relative alla gestione, quali: dati tecnici di funzionamento, dati contabili, dati storici per statistiche, report giornalieri riepilogativi analitici degli occupanti gli stalli utili ai fini delle attività d'istituto della società. La conservazione delle memorie dovrà durare almeno tre mesi.

- Unità d'accettazione monete: i parcometri devono avere una bocchetta unica per l'introduzione di monete, dotata di sensore di entrata monete in grado di accettare una sola moneta per volta per evitare inceppamenti, il sensore non deve permettere l'inserimento di corpi estranei. Il dispositivo di accettazione delle monete deve, oltre a poter evitare inceppamenti, limitare l'introduzione di qualsiasi corpo estraneo, compresi liquidi e, comunque, fare in modo che il corpo estraneo non raggiunga particolari punti di estrema importanza danneggiando conseguentemente il parcometro. Il parcometro deve accettare tutte le monete Euro coniate in Europa. Le monete utilizzate per il pagamento dovranno, una volta introdotte e lette, sostare in un'area definita di "preincasso" fino a quando non verrà data la convalida dell'operazione con la pressione dell'apposito tasto funzione al fine di consentire alla clientela di poter rinunciare al pagamento ed ottenere lo stesso denaro introdotto. Con la convalida del pagamento le monete devono venire indirizzate nella cassaforte ed il parcometro avviare le procedure per l'emissione del biglietto.

- Lettore di carte contactless: i parcometri dovranno consentire il pagamento mediante carte bancarie in modalità contactless. Il lettore di carte dovrà garantire il pagamento mediante carte di credito e debito in conformità alla Legge di Stabilità 2015 in modalità di clearing on-line verso l'acquirer definito dall'appaltatore.

- Unità emissione moneta (per annullo operazione): il parcometro, per mezzo di un apposito tasto dedicato e ben individuabile, deve permettere in caso di ripensamento e in qualsiasi momento della fase di pagamento l'annullo dell'operazione e conseguentemente permettere il recupero delle stesse monete introdotte, il biglietto prodotto dalla stampante, le eventuali monete scartate dal parcometro e/o l'eventuale reso derivante dall'annullamento della transazione, dovrà essere emesso

in apposito scomparto di ritiro e protetto da agenti atmosferici attraverso idoneo sportello di protezione.

- Il parcometro deve essere dotato, nella parte frontale, di interfaccia utente con pulsanti a colorazione internazionale per le diverse funzioni:
 - Pulsante verde per la convalida dell'operazione;
 - Pulsante rosso per l'annullo operazione;
 - Pulsante blu di diverso colore per l'addebito tessera;
 - Pulsante di diverso colore per l'eventuale differenziazione degli utenti;
 - Pulsante di diverso colore per la selezione della lingua o altre funzioni.
- Il display sufficientemente dimensionato deve permettere la chiara visualizzazione della data e dell'ora. Deve dare indicazioni sulle procedure da adottare per l'ottenimento del biglietto. Nel display o in prossimità dello stesso devono essere presenti delle spie luminose che indicano al personale di manutenzione lo stato delle apparecchiature. Il display deve essere protetto dai vandalismi e dagli agenti atmosferici da efficace sistema di interposizione tra il display stesso e la parte a contatto con l'esterno.
- Il parcometro deve essere dotato di una stampante termica per la stampa del biglietto. Il sistema termico di stampa deve essere tale da ottimizzare i consumi di corrente e porsi in stand-by quando non è prevista la stampa e quindi l'emissione del biglietto. La stampante deve indirizzare il biglietto, una volta prodotto, verso la bocchetta di uscita dello stesso.
- Il rotolo di biglietti deve avere un'autonomia minima di nr 3000 biglietti e deve essere realizzato su carta termica. Sul biglietto dovranno essere stampate, al momento dell'emissione, le seguenti informazioni:
 - Data e ora di inizio e fine validità;
 - Numero parcometro/Zona ed area di sosta;
 - Importo pagato;
 - Tariffa applicata;
 - Numero progressivo del biglietto emesso dal parcometro;
 - Logo del gestore/informazioni di contatto;
 - Dati fiscali di legge;
 - Un'area testo editabile dal gestore (opzionale);
 - Targa dell'autovettura.

I dati sono da intendersi indicativi e non limitativi. La segnalazione di fine rotolo deve essere anticipata.

Il sistema deve disporre di funzione per il conteggio dei biglietti emessi, anche nel caso di ripartenze a rotolo già iniziato.

- Il prelievo della moneta dalla cassaforte del parcometro deve avvenire o per mezzo di sostituzione della cassetta di contenimento moneta previa apertura del vano cassaforte con chiave dedicata e diversa per ciascun parcometro, o per travaso. Al momento del prelievo degli incassi (raccolta) il parcometro dovrà emettere un documento riepilogativo, in forma cartacea, con indicazione del numero del parcometro; del numero progressivo della raccolta con data ed ora; l'incasso totale dal momento dell'installazione con suddivisione per tessere, monete; la somma totale delle monete della raccolta in corso; la quantità dei biglietti emessi dalla raccolta precedente alla raccolta in corso; la data, ora, numero e somma dell'ultima raccolta effettuata. Gli stessi dati si devono poter riscontrare anche presso il sistema di centralizzazione per la parte tecnica e contabile.
- Tutte le parametrizzazioni dei parcometri devono avvenire sia singolarmente che in gruppo, tramite sistema remoto. Inoltre, i parcometri devono comunicare "online" in modo bidirezionale con il server di centralizzazione tramite modem, con antenna interna al parcometro. Il modulo di trasmissione deve offrire le massime garanzie circa la sicurezza di trasmissione e dei dati trasmessi.

In caso di guasto il sistema di trasmissione dei dati al sistema centrale il parcometro dovrà consentire il mantenimento di informazioni sufficienti al ripristino locale della trasmissione verso il server per almeno 48 ore solari.

- Il modulo POS (microchip e C-less) per i pagamenti con carte bancarie dovrà consentire l'accettazione di pagamenti con carte di credito e debito secondo gli standard tecnici accettati in Italia dai principali Acquirer con predisposizione per i pagamenti mediante NFC, e dovrà essere dotato delle certificazioni EMV Co L.1 e L.2. Dovrà comunicare alla CPU del terminale i dati relativi alla transazione per la generazione di idonei report, e dovrà rilasciare idoneo scontrino relativo alla transazione. Dovrà inoltre usufruire della stessa rete dati (SIM) utilizzata per la trasmissione delle informazioni tecniche, statistiche e contabili dei parcometri, ma su canale di trasmissione dedicato, separato e sicuro per evitare che questi dati possano transitare sulla CPU e/o sulla centrale di controllo della quale l'appaltatore risulta responsabile. Il modulo POS dovrà inoltre:
 - o Essere adatto per uso in ambienti ostili/outdoor;
 - o Disporre di opzioni per la connettività veloce verso la banca, in particolare Ethernet (GPRS, SSL3); o Essere posto all'interno del vano tecnico del parcometro e protetto da maschera ad elevata protezione per evitare atti vandalici sul lettore e conseguenti costi di manutenzione straordinaria.
- Il parcometro dovrà prevedere la predisposizione dell'invio telematico dati obbligatori all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui venisse richiesto.
- Il parcometro dovrà prevedere la predisposizione per i pagamenti PagoPA, ZTL, Bollettini, Ricariche tessere, pagamento multe.
- Il parcometro dovrà garantire connettività Internet via GSM/UMTS/HSPA/ o superiori.

ART. 36 - PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

Il concorrente dovrà fornire un servizio di pagamento della sosta da Smartphone:

- funzionale e di facile utilizzo,
- che preveda il pagamento di eventuali altri servizi (opzionale).

ART. 37 - SOFTWARE CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE DELLE STRUMENTAZIONI

L'intero parco strumentazioni e il servizio di pagamento dovranno avere come caratteristica imprescindibile la sincronizzazione di tutti i dati registrati in un unico sistema informatico raggiungibile mediante browser o applicazione per APP su Smartphone.

Il sistema dovrà consentire al Gestore il controllo delle transazioni, consentire la raccolta e l'esecuzione di dati statistici finanziari, tenere traccia degli interventi effettuati dal personale tecnico, generare allarmi e segnalazioni delle anomalie, garantire un monitoraggio continuo delle attività.

Nel sistema dovrà essere prevista una parte relativa al rilascio o rinnovo di abbonamenti per i parcheggi in struttura e eventuali titoli a scalare o abbonamenti, qualora il Gestore ritenesse opportuno inserirli nella propria attività.

ART. 38 – GARANZIA DEI PARCOMETRI

La ditta appaltatrice si obbliga a garantire i parcometri per la durata di dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione, salvo il maggiore termine offerto in sede di gara.

La ditta appaltatrice al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione dovrà produrre apposita polizza ex art. 103, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo

di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART. 39 - TEMPI DI INTERVENTO

La ditta aggiudicataria deve assicurare gli interventi manutentivi in garanzia entro 8 (otto) ore lavorative, fatto salvo il minore termine offerto in sede di gara, decorrenti dalla segnalazione della stazione appaltante.

L'intervento potrà riguardare sia la sostituzione integrale del parcometro con uno provvisorio sia la semplice sostituzione del pezzo guasto.

L'intervento in garanzia comprende sia l'uscita del personale, la sostituzione del pezzo, la riparazione, il rimontaggio e la rimessa in funzione del parcometro.

ART. 40 – PEZZI DI RICAMBIO

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la fornitura dei pezzi di ricambio richiesti dalla stazione appaltante per almeno tre anni dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Tali materiali dovranno essere forniti entro 5 giorni dall'ordine e saranno remunerati applicando i prezzi indicati nell'allegato elenco prezzi, scontati della percentuale di sconto offerta dalla ditta in sede di gara.

Per qualsiasi parte di ricambio non riportata nell'elenco prezzi allegato la ditta appaltatrice si obbliga a fornire quanto richiesto applicando al listino ufficiale della ditta produttrice il medesimo sconto offerto in sede di gara.

ART. 41 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1: Elenco prezzi pezzi di ricambio.

Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto

ELENCO PREZZI PARTI RICAMBIO PARCOMETRI

DESCRIZIONE PEZZO DI RICAMBIO	IMPORTO UNITARIO (euro)
GETTONIERA	300,00
OTTURATORE	210,00
STAMPANTE	550,00
SCHEDE CPU	500,00
LETTORE CARTE CREDITO	1.500,00
LETTORE BANCOMAT CL	900,00
BATTERIA	340,00
DISPLAY TOUCH	710,00
PRE CASSA	260,00

Per tutti gli altri pezzi di ricambio non elencati nella tabella sopra riportata, la ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare la fornitura del pezzo al prezzo di listino della ditta produttrice scontato della medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara per i prodotti sopra indicati.